SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1830

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA)

dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo (CARRARO)

dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (GASPARI)

dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
(LATTANZIO)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

e dal Ministro dell'Ambiente
(RUFFOLO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (FANFANI)

e col Ministro del Tesoro (AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º LUGLIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative

Onorevoli Senatori. – L'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ha previsto, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, il differimento al 31 ottobre 1988 dei termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1º gennaio 1988, da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi, nonchè da altri soggetti specificatamente indicati.

Il citato articolo 9 ha stabilito altresì, fino alla stessa data, anche il differimento dei termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi «inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni».

Successivamente l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dalla legge di conversione n. 20 del 27 gennaio 1989, ha stabilito che «il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 70, del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989».

Con l'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 144 del 24 aprile 1989, è stato stabilito che il termine del 30 giugno 1989 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

Infine con l'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, in corso di conversione, è stato previsto che il termine del 30 giugno 1989 è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

In relazione alle cennate disposizioni sono sorte incertezze circa le limitazioni introdotte in sede di formulazione delle ultime proroghe, con riferimento sia alla portata delle operazioni che possono essere effettuate sia alla diversità dei termini stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Appare quindi urgente, data l'imminenza della scadenza del termine del 30 giugno 1989, conferire certezza alla portata delle disposizioni in esame, consentendo la regolarizzazione degli adempimenti di fatturazione e registrazione e di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni di cui si deve tener conto nelle dichiarazioni, per le quali sono stati già differiti i termini di presentazione con le disposizioni sopra richiamate.

A ciò si provvede con l'articolo 1 che differisce al 20 dicembre 1989 il termine per l'effettuazione dei predetti adempimenti con riguardo sia all'imposta sul valore aggiunto che alle imposte sui redditi, fermi restando i termini del 20 dicembre e 31 dicembre 1989 rispettivamente stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni.

Con il disposto dell'articolo 1 del decretolegge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, si provvide a dare un assetto più uniforme alle misure delle aliquote riguardanti tutte le tipologie di spettacolo:

	Imposta unica		
1. Spettacoli sportivi	4 per cento		
2. Spettacoli cinematografici	8 per cento		
3. Spettacoli di teatro, musica e			
circhi	4 per cento		
4. Intrattenimenti vari (ballo,			
balere, eccetera)	8 per cento.		

Tale normativa fu però temporalmente limitata fino al 30 giugno 1989, ritenendosi che nel periodo intermedio, tra il 1987 ed il 1989, sarebbe stata portata a compimento una modifica di tutta la materia impositiva.

Con l'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, fu disposta inoltre la proroga, sempre al 30

giugno 1989, dell'abbuono percentuale sulle imposte riguardanti varie tipologie di spettacoli cinematografici; si tratta di un meccanismo che premia la nazionalità e la qualità del film.

La mancata riforma organica e generalizzata del sistema delle imposte determina ora la necessità di prorogare, almeno per un semestre (articolo 2), le situazioni settoriali illustrate sopra, al fine di evitare gravi ripercussioni su settori che danno confortanti segni di ripresa proprio in ragione delle misure agevolative adottate con i provvedimenti in scadenza al 30 giugno 1989.

Con l'articolo 3 si dispone la proroga al 31 dicembre 1989 dei termini per l'approvazione del piano regolatore generale e dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli.

La proroga si rende necessaria a causa delle complesse vicende connesse al commissariamento del comune di Pozzuoli.

La proroga prevista dall'articolo 4 è intesa a completare il testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 con la normativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente l'intervento statale per l'edilizia residenziale di Napoli.

Invero, l'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, sulla proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate meridionali, ha previsto l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia entro il termine del 27 luglio 1988, poi prorogato al 30 giugno 1989 con l'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Le disposizioni legislative da prendere in considerazione, al fine del loro coordinamento nel testo unico, erano quelle vigenti al 27 gennaio 1988, data di entrata in vigore della legge n. 12 del 1988, che trovano il loro quadro di riferimento nella legge n. 219 del 1981.

A causa di tale limitazione temporale rimangono escluse, tra l'altro, le disposizioni legislative riguardanti la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli di cui al cennato titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Normativa quest'ultima già considerata nell'apposito disegno di legge di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato (Atto Senato n. 1715).

La proroga anzidetta al 31 marzo 1990 si rende quindi necessaria per recepire tale normativa una volta intervenuta la definitiva approvazione parlamentare (non oltre comunque il 31 dicembre 1989) del cennato disegno di legge atto Senato n. 1715.

Il comma 10 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede che, a partire dal 1º luglio 1989, sugli imballaggi e sulle etichette dei contenitori per liquidi dovranno figurare chiaramente visibili l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione della loro eventuale riempibilità.

Il comma 11 del medesimo articolo 9-quater prevede che, sempre a partire dal 1º luglio 1989, i predetti contenitori dovranno essere adeguatamente contrassegnati per consentire di identificare il materiale utilizzato per la loro fabbricazione.

Il comma 12 del citato articolo 9-quater prevede, infine, che le norme tecniche di attuazione delle disposizioni sopracitate dovranno essere determinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è stato finora possibile emanare tale provvedimento stante l'obiettiva difficoltà di stesura di norme tecniche molto complesse, destinate a vasti ed eterogenei settori dell'industria nazionale, che coinvolgono le competenze di numerose amministrazioni e che presentano delicati aspetti giuridici anche sotto il profilo del diritto comunitario.

Va considerato peraltro che, con riguardo a tale profilo, i competenti organi comunitari hanno contestato l'omissione di una preventiva comunicazione delle regole tecniche sottese alla legge 9 novembre 1988, n. 475, fra le quali è da ricomprendere l'adozione del decreto sopracitato. Tale comunicazione è infatti

prevista dalla direttiva comunitaria n. 83/189, e resa obbligatoria espressamente nel nostro ordinamento con legge 21 giugno 1986, n. 317.

È pertanto necessario procedere con carattere di necessità ed urgenza ad una proroga che consenta la previa consultazione in ordine allo strumento attuativo come richiesto dagli organi comunitari.

Deve essere altresì considerato che l'articolo 9-octies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede conseguenze sanzionatorie, anche penali, per tutti i soggetti che abbiano concorso ad immettere nel mercato interno prodotti privi dei requisiti necessari ai sensi della nuova disciplina.

Anche per tale motivo appare quindi indispensabile provvedere ad una adeguata proroga del termine del 1º luglio 1989 per consentire alle Autorità competenti preposte al controllo e agli operatori interessati di muoversi in un sistema normativo chiaro, improntato a criteri di semplificazione e di razionalizzazione, nell'ambito della primaria necessità di una adeguata salvaguardia ambientale.

L'articolo 5, comma 1, del decreto prevede, pertanto, la proroga del termine del 1º luglio 1989 al 1º dicembre 1989, senza peraltro apportare alcuna modifica di carattere sostanziale al contenuto del provvedimento.

La disposizione del comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che fino alla data del 1º dicembre 1989, per la produzione di latte UHT a lunga conservazione e di latte sterilizzato a lunga conservazione, possono essere utilizzati i contenitori recanti le diciture «latte UHT» e «latte sterilizzato» al fine di agevolare lo smaltimento delle scorte e consentire l'avviamento della produzione dei nuovi contenitori.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ha dato attuazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a quattro direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, in particolare, prevede che per gli impianti industriali esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente ai sensi del successivo articolo 13, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 1º luglio 1989. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni ed un progetto di adeguamento delle emissioni, sulla base dei parametri posti dalle regioni entro le linee-guida fissate dallo Stato o, in mancanza di determinazioni regionali o statali, entro il più alto dei valori di tali linee guida (articolo 4, comma 1, lettera d).

L'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 rinvia la determinazione dei parametri indicati, così come la determinazione dei metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti e dei criteri per l'innovazione tecnologica ed il progressivo adeguamento degli impianti, ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali.

La presentazione della domanda corredata dalla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 12, è però ostacolata dalla mancata emanazione del decreto recante le linee guida dello Stato ed i valori minimi e massimi di emissione.

Non è stato finora possibile emanare il provvedimento attuativo, il quale riveste un ruolo centrale nell'ambito della nuova disciplina, stante l'obiettiva difficoltà di stesura di norme tecniche estremamente complesse, destinate a valere nei confronti di un ampio e indeterminato numero di destinatari, coinvolgendo vasti ed eterogenei settori dell'industria nazionale.

Si profila quindi la necessità di procedere ad un breve differimento del termine previsto dall'articolo 12, anche in considerazione del fatto che la mancata presentazione della domanda, corredata dalla relazione tecnica, viene sanzionata dall'articolo 25 con un'ammenda e con l'arresto fino a due anni.

Nel mese di giugno, presso il Ministero dell'ambiente, è stato predisposto uno schema di decreto di attuazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che è attualmente all'esame dei Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento pone quindi una breve proroga di un mese (dal 1º luglio al 1º agosto 1989) del termine previsto dall'articolo 12, al fine di consentire la conclusione dell'esame e l'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Il comma 2 dell'articolo 6 precisa infatti che tale decreto dovrà comunque essere emanato entro il 31 luglio 1989.

È altresì prevista l'adozione, entro la medesima data del 31 luglio 1989, di un atto di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Data l'importanza e la delicatezza della materia in esame, il comma 3 dell'articolo 6 prevede, infine, un potere di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, decorsi inutilmente i termini previsti per l'adozione dei due provvedimenti citati, dovrà provvedere alla loro emanazione entro i successivi venti giorni con proprio decreto.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2 del provvedimento è inteso a prorogare, in attesa di una normativa organica a regime, l'efficacia di norme già vigenti contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, e nell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

Con il primo decreto si è provveduto ad attenuare le aliquote gravanti sugli spettacoli sportivi, cinematografici, teatrali, musicali e circensi e di intrattenimento, come di seguito indicato:

	Imposta unica
1. Spettacoli sportivi	4 per cento
2. Spettacoli cinematografici	8 per cento
3. Spettacoli di teatro, musica e circhi	4 per cento
4. Intrattenimenti vari (ballo, balere, eccetera)	8 per cento

Con il secondo decreto (articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 534 del 1987) si è invece introdotta una misura di sostegno all'attività dell'esercizio cinematografico in crisi strutturale ormai da molti anni, attivando un meccanismo che premia la nazionalità e la qualità dei film. La misura consiste nell'abbuono agli esercenti del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli, dovuta per ogni giornata di attività.

Gli oneri per i minori introiti gravanti sul secondo semestre 1989 sono stati calcolati partendo dalla base dei dati acquisiti per l'anno 1987 ed operando le opportune proiezioni.

Nel computo delle minori entrate, necessario per calcolare l'ammontare degli oneri da fronteggiare con risorse finanziarie, si è proceduto utilizzando quali parametri strutturali le aliquote medie ponderate relative agli incassi consolidati del primo periodo di applicazione delle agevolazioni di che trattasi. Le aliquote prese in considerazione sono quelle medie riferite alle varie fasce dei prezzi dei biglietti. La differenza tra le aliquote medie e quelle ridotte, da prorogare, costituisce l'indice di riduzione di gettito e quindi di onere da fronteggiare con adeguata copertura.

COMPUTO MINORI ENTRATE SECONDO SEMESTRE 1989

	Proventi	Imposta	Imposta	Dıfferenza	Gettito	Gettito
	miliardi	media	ridotta	imposta	annuale	semestrale
Attività sportive Cınema Trattenimenti	460	11	4	7	32,2	16,1
	560	10	8	2	11,2	5,6
	753	11	8	3	22,6	11,3
Totale Abbuono 25 per cento sull'imposta cinema (1)						
Totale						

^{(1) 25} per cento dell'imposta ridotta (8 per cento) riferita al 62 per cento della base imponibile ($560 \times 62\% \times 8\% \times 25\% = 7,0$ circa)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative.

Decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 1989.

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini stabiliti da disposizioni legislative in materia fiscale e per consentire la prosecuzione dell'attività nel settore delle calamità naturali e dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Articolo 2.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

- 2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989.
- 3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.
- 4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera *c*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.
- 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

- 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989.
- 2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

Articolo 4.

- 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.
- 2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

Articolo 5.

1. I termini di decorrenza del 1º luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1º dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le

valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1988 dai Ministri dell'ambiente e dell'industria.

2. È consentita fino al 1º dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione e di latte sterilizzato a lunga conservazione utilizzando i contenitori recanti le diciture: «latte UHT» e «latte sterilizzato».

Articolo 6.

- 1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.
- 2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1989.

COSSIGA

De Mita - Colombo - Carraro -Gaspari - Lattanzio - Battaglia -Ruffolo - Fanfani - Amato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI